

FOCUS
ON

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE: È SUFFICIENTE LA RICHIESTA SCRITTA CON INDICAZIONE DEL DEBITORE

Con la recente ordinanza n. 7835 del 10.03.2022 la Cassazione si pronuncia in materia di prescrizione del credito confermando che per avere efficacia l'atto interruttivo non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore.

**LE NUOVE
FRONTIERE
DELLA
LEGGE**

www.lexant.it

La recentissima ordinanza - Cassazione Civile, VI-2, n. 7835 del 10.03.2022 – sostiene le ragioni del creditore in materia di **atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito.**

Con l'ordinanza del 10 marzo la Cassazione ritiene che **l'atto interruttivo della prescrizione** per avere efficacia non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione a adempiere **essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore.**

Nel caso di cui ci si occupa, l'Avvocato otteneva un decreto ingiuntivo per un importo X a titolo di compensi per la difesa svolta in favore di un'azienda Ospedaliera.

L'amministrazione ingiunta proponeva opposizione, eccependo la **prescrizione decennale del credito.**

Il Tribunale, istruita la causa, revocava l'ingiunzione di pagamento, respingendo la domanda per intervenuta prescrizione, affermando che **essa decorreva dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e che il difensore non aveva compiuto validi atti di interruzione, essendosi limitato a sollecitare il pagamento.**

La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'Avvocato.

Nello specifico:

- nel terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1219, 1362, 2735, 2943 c.c. e 167 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., per avere la pronuncia ritenuto che la missiva inviata dal legale non potesse valere come messa in mora, **pur indicando la volontà del creditore di esercitare la pretesa e pur contenendo un esplicito riferimento al processo in cui era stato svolto il patrocinio;**
- nel quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la pronuncia ritenuto che **le richieste di pagamento non potessero costituire atti di interruzione della prescrizione, essendosi tradotte in mere sollecitazioni non aventi la natura di messa in mora, senza in alcun modo dar conto delle ragioni di siffatte conclusioni.**

La Suprema Corte, **in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, cassa con rinvio l'ordinanza impugnata.**

Il Tribunale riteneva che la richiesta di pagamento inoltrata dal legale non avesse validità ai fini **interruttivi della prescrizione**, contenendo una generica sollecitazione di pagamento per una serie di cause elencate tramite l'indicazione del nome dei debitori, senza specificare l'importo richiesto, né l'attività svolta o l'inequivocabile volontà di far valere il diritto.

La Corte ritiene che *“tale conclusione appare del tutto assertiva, oltre che non conforme a diritto, **dovendo escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore. Si è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto”***

La pronuncia della Corte risulta rilevante per quei creditori (ad esempio le Banche) che spesso – o quasi sempre - per interrompere la prescrizione del credito vantato inviano ai debitori **solleciti che non integrano i requisiti formali per la diffida ad adempiere e che spesso dal Tribunale vengono ritenuti atti non idonei ai fini interruttivi.**

Con la recente pronuncia quindi si potrà quanto meno contare – in conformità con quanto statuito – che **il sollecito di pagamento, indirizzato al debitore anche se non indica l'importo richiesto o la formale intimazione, sia sicuramente sufficiente e idoneo al raggiungimento dello scopo prefissato.**

Avv. Valentina Fariello